

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 07/05/2024, n. 12324

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Rel. - Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13802-2020 proposto da:

C.M.O. Spa , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO LISSONI, LORENZO BENVENUTI;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA, che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente -

nonché contro

A.A. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell'avvocato CONCETTA MARIA RITA TROVATO, rappresentato e difeso dall'avvocato EZIO TORRELLA;

- controricorrente -

nonché contro

LA GRONDA DI POLISANO V D , N Sas DI N A ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2106/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/01/2020 R.G.N. 814/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

Svolgimento del processo

1. con sentenza 22 gennaio 2020, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento degli appelli di A.A. e dell'Inail, ha dichiarato anche C.M.O. Spa responsabile dell'infortunio occorso al primo il 18 dicembre 2009 (per essere egli, durante il suo primo giorno di lavoro come operaio edile alle dipendenze di B.B. , titolare della ditta individuale "La Gronda", precipitato all'interno dell'edificio della società da un varco aperto sul tetto, nell'ambito delle operazioni di rifacimento del coperto da essa commesse a P , che in parte le aveva subappaltate a N Sas di N A & C.) e l'ha condannata, in solido con le imprese appaltatrice e subappaltatrice, a corrispondere all'infortunato le rispettive somme (già rivalutate ed incrementate degli interessi maturati all'attualità) di Euro 166.000,00, a titolo di danno differenziale rispetto all'indennizzo di Euro 70.163,80, a suo tempo erogatogli dall'Inail e di Euro 143.145,80 all'Istituto, a titolo di regresso, secondo la statuizione della sentenza di primo grado: così riformata in parte qua;

2. contrariamente al Tribunale, che l'aveva negata, la Corte territoriale ha invece ritenuto la responsabilità anche della società committente proprietaria dell'immobile, in quanto tenuta, a norma dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 (sopravvenuto all'art. 7 D.Lgs. 626/1994), all'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. , applicabile anche ad essa committente nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore. E ciò per non avere escluso la sua possibilità di ingerenza sugli interventi edili nel proprio capannone industriale (interno all'azienda, secondo un collegamento da intendere, a norma dell'art. 26 citato, in senso funzionale piuttosto che di contiguità fisico - materiale), in difetto di una regolamentazione in proposito dell'appalto con la ditta P , assolutamente informale ed avendo anzi essa affidato al tecnico professionista Galletti l'incarico di responsabile dei lavori, esteso anche alla sicurezza: così esercitando una tale ingerenza, suo tramite;

3. con atto notificato il 16 marzo 2020, C.M.O. Spa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis1 c.p.c. , cui il lavoratore e l'Inail hanno resistito con distinti controricorsi; la ditta individuale La Gronda di P e N di N A & C. Sas intimati non hanno svolto attività difensiva;

4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Motivi della decisione

1. la ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, per avere la Corte territoriale illegittimamente esteso l'ambito applicativo della norma denunciata all'affidamento di lavori ad impresa appaltatrice all'interno di edificio di proprietà della committente esterno all'azienda, né costituente sua unità produttiva, né parte del ciclo produttivo aziendale, essendo l'immobile oggetto dell'appalto estraneo all'organizzazione d'impresa, in assenza ivi di alcuna attività aziendale, né essendo sede secondaria, né mai stato utilizzato per l'esercizio dell'attività e addirittura concesso a terzi in locazione. E ciò pure difettando il requisito, peraltro secondario, della propria disponibilità giuridica del luogo (primo motivo); violazione o falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. , per illegittima estensione dell'ambito applicativo della norma denunciata, avendo la Corte territoriale ritenuto responsabile la committente di ingerenza, anche solo potenziale, nei lavori appaltati, in virtù della nomina di un tecnico, professionista autonomo, quale Progettista e Coordinatore del Piano Sicurezza, Responsabile dei Lavori e Direttore degli stessi; anziché, come per insegnamento giurisprudenziale di legittimità, soltanto in caso di riserva dei poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire, esclusa proprio dal conferimento di un siffatto incarico esterno (secondo motivo); violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 2087 c.c. , per avere la Corte d'appello illegittimamente ritenuto gravare sulla ricorrente l'onere di provare l'estromissione dall'esercizio di un potere di ingerenza sull'andamento dei lavori (terzo

motivo); nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, sesto Cost. e 132 c.p.c. , per motivazione omessa o comunque apparente della sentenza, in ordine all'affidamento di un appalto endoaziendale e alla sussistenza di un'ingerenza "reale o potenziale" della committente nell'esecuzione delle opere e nell'organizzazione delle misure di sicurezza o di vigilanza; e pure contraddittoria nell'affermazione in merito all'essere l'immobile oggetto di appalto "parte del compendio aziendale destinato o comunque sicuramente destinabile, tramite la sua ristrutturazione, al funzionamento e/o al suo sfruttamento industriale" (quarto motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

3. l'art. 26, primo comma D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifichi, con le modalità previste dal decreto indicato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione; fino all'entrata in vigore del decreto, la verifica dovendo essere eseguita attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale prescritti;

b) fornisca agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

E l'art. 26, comma 3ter D.Lgs. cit. stabilisce, in particole che, in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincida con il committente, il soggetto che affidi il contratto rediga il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione potenzialmente derivanti dall'esecuzione del contratto e che il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integri il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto;

4. il più recente ed ormai consolidato insegnamento di legittimità, in tema di infortuni sul lavoro, "riconosce la responsabilità del committente o del sub-committente, che affidi lavori "all'interno della propria azienda" ad imprese appaltatrici (o subappaltatrici), per i danni derivati al lavoratore nel corso dell'attività lavorativa concessa in sub-appalto, a causa dell'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 D.Lgs. 626/1994 (a prescindere dalla conoscenza dell'esistenza del sub-appalto), sul presupposto dell'obbligo, a carico del committente - datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché di cooperare nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo (Cass. 24 giugno 2020, n. 12465). E ancora, esso riconosce l'obbligo del committente, che mantenga la disponibilità dell'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, consistenti nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori sulle situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5419, con richiamo di precedenti conformi in motivazione, tra i quali: Cass. n. 19494 del 2009; Cass.

n. 21694 del 2011; Cass. n. 798 del 2017). ... e che il datore di lavoro - che abbia esternalizzato in tutto o in parte il processo produttivo - è responsabile dell'evento, se non provi di avere, secondo le previsioni dell'art. 7 D.Lgs. 626/1994 e anche indipendentemente dall'osservanza del dovere generale di protezione di cui all'art. 2087 c.c. , adeguatamente verificato l'idoneità tecnico-professionale del soggetto cui l'opera è affidata e di avere concorso alla prevenzione del rischio specifico implicato nella realizzazione della medesima, anche mediante un'idonea opera di informazione dei lavoratori addetti... " (Cass. 7 gennaio 2023, n. 2517, in motivazione sub p.to 12). In tale recente sentenza è stato pure richiamato un importante arresto, in riferimento alla particolare evidenza della chiara finalità dell'articolato insieme di previsioni e cautele poste dal D.Lgs. 626/1994, in vigore al tempo dell'infortunio da esso scrutinato, di evitare, attraverso la parcellizzazione del processo produttivo, la frammentazione della responsabilità per la sicurezza e l'igiene degli ambienti di lavoro, costituendo il datore di lavoro -committente, nella cui disponibilità essi permangono, quale coattore del perseguimento degli obiettivi delineati dalla legge (Cass. 28 ottobre 2016, n. 21894, in motivazione).

Questa Corte ha poi recentemente interpretato l'art. 7 D.Lgs. 626/94 (ora sostituito dal citato art. 26 D.Lgs. 81/2008), in conformità all'art. 6, par. 4 della Direttiva 89/197/CEE e all'art. 31, p.to 1 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, in riferimento alla locuzione normativa "stesso luogo di lavoro" in cui "sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/o i loro rappresentanti", nel senso dell'esistenza "a) di un obbligo di cooperazione e di coordinamento, previa una reciproca informazione sui rischi professionali, da parte dei "datori di lavoro": per tali da intendere non soltanto coloro che, nella gestione della propria impresa, esercitino un potere gerarchico di direzione, controllo e disciplinare su dipendenti e collaboratori, a norma degli artt. 2086 e 2094 c.c. , ma tutti gli imprenditori, che, per legge o per contratto, abbiano un tale obbligo; b) nei confronti di "lavoratori di più imprese", evidentemente diverse anche dalla propria; c) che siano "presenti" in uno "stesso luogo di lavoro": da intendere, non già in un rigoroso ambito endo - aziendale (ossia di quel complesso dei beni organizzati dall'imprenditore, veicolo di esercizio dell'attività dell'impresa, ai sensi dell'art. 2555 c.c. , da parte del suo titolare), che neppure avrebbe senso nella modulazione del testo letterale né nella ratio dell'art. 6, par. 4 della Direttiva 89/197/CEE, bensì in quello di una "compresenza" organizzata e coordinata (di lavoratori di più imprese, nel senso detto) in un "luogo" individuato come medesimo dal "lavoro" (in uno "stesso luogo di lavoro"), corrispondente alla finalità di "realizzazione dell'opera" (quella appunto prevista dall'art. 8 della Direttiva 92/57/CEE) e, quindi, di una compartecipazione attiva dei predetti lavoratori ad essa (edilizia o di genio civile), sinergicamente orientata al medesimo scopo produttivo, nell'ambito di un'identità locale in senso funzionale, non astratto (ma neppure ridotto ad una stretta contiguità fisica), da accertare di volta in volta secondo le concrete modalità operative del procedimento di "realizzazione dell'opera" (anche tenendo conto del "le interazioni con le attività che avvengono sul luogo all'interno o in prossimità del quale è situato il cantiere": art. 8, lett. j) della Direttiva 92/57/CEE): tali da radicare un'obiettiva responsabilità informativa, di protezione e di prevenzione dei rischi professionali in capo ai soggetti "datori di lavoro", nel senso detto, che effettivamente vi siano tenuti, così che essa non trasmodi in una responsabilità oggettiva." (Cass. 7 gennaio 2023, n. 2517, in motivazione sub p.ti 8.2, 10);

5. nel caso di specie, la Corte territoriale ha individuato lo "stesso luogo di lavoro", comportante la (cor)responsabilità della committente e come sopra inteso - "non già in un rigoroso ambito endo-aziendale ... bensì in quello di una "compresenza" organizzata e coordinata (di lavoratori di più imprese, nel senso detto) in un "luogo" individuato come medesimo dal "lavoro" (in uno

"stesso luogo di lavoro"), corrispondente alla finalità di "realizzazione dell'opera" - in esatta applicazione dei principi di diritto suenunciati, conformi al diritto unionale, nel collegamento funzionale tra l'attività industriale (nel settore delle costruzioni elettriche industriali nel proprio stabilimento di C M) svolta dalla proprietaria C.M.O. Spa , committente in appalto alla ditta individuale "La Gronda" di V D P (con opere da questa in parte subappaltate a N Sas di N A & C.) la ristrutturazione dell'immobile (capannone industriale di 3.400 mq. sito in comune di A): ristrutturazione finalizzata alla destinazione dell'immobile (per la sua natura tipologica e la sua consistenza fisica) ad uso industriale della medesima committente (così al terzo capoverso di pg. 6 della sentenza); 5.1. inoltre, essa ha accertato il mantenimento, da parte della medesima committente, della disponibilità giuridica dell'immobile, in virtù dell'incarico professionale affidato a professionista di propria fiducia, anche in materia di sicurezza ed operante quale "responsabile dei lavori", da intendere come figura di fiducia e preposta al controllo di C.M.O. , con estensione dei suoi compiti "anche alla sicurezza" (al quinto capoverso di pg. 6 della sentenza). E così pure della sua ingerenza nell'andamento dei lavori edili di ristrutturazione commessi in appalto, senza alcuna delimitazione dei suoi obblighi (dal terz'ultimo capoverso di pg. 6 al quinto di pg. 7 della sentenza) di verifica dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici, di cooperazione, di informazione, di protezione e di prevenzione dei rischi professionali comportati dalla natura e dalle finalità dell'appalto affidato.

L'omissione di una tale verifica di idoneità e l'inosservanza degli obblighi appena indicati, prescritti al committente dagli artt. 2087 c.c. e 26 D.Lgs. 81/2008, trovano infine un clamoroso e drammatico riscontro nell'eziologia e nella dinamica dell'infortunio del lavoratore, al suo primo giorno da operaio edile alle dipendenze di B.B. , titolare della ditta individuale "La Gronda", precipitato all'interno dell'edificio della società da un varco aperto sul tetto, nell'ambito delle operazioni di rifacimento del coperto: in patente violazione di ogni obbligo di sicurezza, informativa preventiva.

In proposito, questa Corte ha ancora recentemente ribadito il dovere di sicurezza gravante sul committente, occorrendo verificarne - pur non potendo essere preteso un suo controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori - in concreto l'incidenza nell'eziologia dell'evento della condotta tenuta, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, in relazione alla loro specificità, ai criteri seguiti per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché all'agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Cass. 3 aprile 2023, n. 9178);

6. quanto alla doglianza, con il quarto motivo, in ordine ad una motivazione omessa o apparente o contraddittoria, in riferimento ai suindicati passaggi argomentativi della sentenza censurati, tale da rendere la sentenza nulla, ai sensi degli artt. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 111, sesto comma Cost. (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053), ne appare evidente l'infondatezza, per avere la Corte territoriale adeguatamente e coerentemente argomentato il percorso decisionale seguito, in base alle ragioni svolte, sopra specificamente indicate;

7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione , in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ciascuno in Euro 200,00 per esborsi e Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'[art. 13](#) comma Iquater del [d.p.r. n. 115 del 2002](#), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso nella Adunanza camerale del 27 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2024.